

## CODICE ETICO RIMEDIA

*NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI DI FIDUCIA CONVENZIONATI CON RIMEDIA*

L'obiettivo primario del presente codice etico è rendere comuni e diffusi i valori in cui Rimedia si riconosce.

Rimedia considera base imprescindibile del suo operato l'osservanza di valori quali il rispetto, la correttezza e la lealtà, pertanto, oltre alla conformità alla Costituzione, alle leggi e alle convenzioni internazionali, esige che tali principi etici informino l'operato di tutti i destinatari del presente codice.

Per quanto detto, tutti coloro i quali svolgono attività professionale in favore dei clienti di Rimedia sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme di legge e dei rispettivi codici deontologici, delle seguenti norme di comportamento:

**I. Non discriminazione:** tutte le attività svolte in nome e per conto di Rimedia o per conto dei propri clienti devono essere ispirate al rispetto di tutti gli esseri umani senza distinzione di nazionalità, razza, età, sesso, ideologia, religione, orientamento sessuale, condizione socio-economica, abilità fisica e mentale.

**II. Competenza:** il professionista deve essere adeguatamente formato e specificamente competente nella materia oggetto di incarico. Qualora non si ritenesse sufficientemente preparato, o durante lo svolgimento dell'incarico si richiedesse una competenza diversa da quella originariamente prevedibile, è tenuto ad informare immediatamente Rimedia, e tempestivamente il cliente, per valutare insieme un eventuale affiancamento con altro professionista o la rinuncia al mandato.

**III. Professionalità:** il professionista che accetta l'incarico:

- deve essere certo di poter assolvere il proprio compito con la professionalità e la competenza richiestagli e secondo le sue qualificazioni personali;
- deve essere dotato di un'autonomia organizzativa in grado di assicurare al cliente tempestività sia nell'espletamento dell'incarico ricevuto che nell'aggiornamento dello stesso sull'andamento della pratica;
- deve rifiutare o rimettere l'incarico nel caso in cui non si ritenga adeguatamente qualificato.

**IV. Autonomia, trasparenza e rapporto col cliente:** il rapporto fiduciario tra professionista e cliente non può prescindere dall'autorevolezza e dall'autonomia del professionista. Pertanto, prima di accettare l'incarico, il professionista dovrà chiarire al cliente, oltre alla possibilità di avvalersi di altri professionisti, la natura fiduciaria del rapporto e la necessità che questo sia improntato alla lealtà, chiarezza e correttezza.

Il professionista è tenuto ad indicare al cliente ogni strategia ritenuta idonea e opportuna al caso concreto e non deve sottostare/assecondare alle/le strategie del proprio assistito o di Rimedia specie quando esse appaiono palesemente finalizzate alla ingiusta compressione dei diritti e interessi della controparte. Dovrà evitare l'eccessiva enfattizzazione dei fatti e ragioni del cliente e l'utilizzo di espressioni gratuitamente offensive nei confronti della controparte o irrispettose di eventuali colleghi di controparte.

Prima del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà illustrare i costi di massima della propria attività e le strategie che dovranno essere adottate, senza mai garantire tempi e risultati delle procedure attivande/attivate.

Il professionista non deve in nessun caso incoraggiare il cliente nell'avviare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti che possano comportare un ingiustificato rischio.

La comunicazione è improntata all'obiettività professionale cercando di trasferire al destinatario delle prestazioni professionali i vantaggi e/o gli svantaggi delle soluzioni tecniche prospettate.

Il professionista deve tener conto della condizione economica dei clienti cercando, nel rispetto della propria professionalità, di rendere accessibile il conferimento dell'incarico.

**V. Correttezza e lealtà:** i professionisti convenzionati devono ispirare la loro attività professionale al pieno e sostanziale rispetto del principio di correttezza e lealtà nei confronti del cliente, degli altri Collaboratori e di Rimedia.

**VI. Conflitto di interessi col cliente o con altre attività svolte da Rimedia:** i professionisti perseguono, nello svolgimento dell'incarico, gli obiettivi e gli interessi generali del cliente e/o di Rimedia. Devono informare senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari – sia direttamente che indirettamente, per il tramite di prossimi congiunti, parenti o amici – di interessi in conflitto con quelli del cliente o di Rimedia, e di ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di opportunità o convenienza.

Qualora, nell'espletamento di uno specifico incarico, si renda necessario utilizzare uno dei servizi erogati da Rimedia diverso da quello che ha dato origine al rapporto e questo rischiasse di minare la credibilità, l'immagine o l'imparzialità di Rimedia, il professionista informerà tempestivamente il responsabile e provvederà ad individuare altra società che offra il servizio necessario secondo criteri di professionalità e competenza.

Qualora nell'espletamento di un incarico si realizzasse un conflitto fra gli interessi del cliente e quelli di Rimedia, il professionista dovrà dare prevalenza assoluta agli interessi del cliente ed informare Rimedia.

**VII. Condizioni economiche e patto di quota lite:** il professionista è tenuto a presentare per iscritto al cliente un preventivo di massima per l'attività da svolgere commisurata all'impegno necessario e delle spese vive che lo stesso dovrà sostenere. Qualora per il servizio attivato fosse previsto il metodo di pagamento dei compensi secondo il c.d. patto di quota lite, il professionista si impegna ad utilizzare questa formula nel rispetto sia delle norme di legge che degli indirizzi di Rimedia e a garantire sempre al cliente la possibilità di scelta fra il c.d. patto di quota lite e il compenso ordinario.

**VIII. Segretezza, riservatezza e tutela della privacy:** i professionisti sono tenuti a rispettare l'obbligo del segreto professionale e assicurare la massima riservatezza in relazione alle notizie e alle informazioni apprese dai clienti e dai portatori d'interesse con cui entrano in contatto, nell'osservanza delle norme giuridiche vigenti e di quelle espressamente previste per il trattamento dei dati personali e della privacy (GDPR). Il professionista garantisce il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di privacy e si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della propria attività, evitando ogni uso improprio. È vietata qualsiasi indagine non pertinente sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, sulla vita privata dei collaboratori e dei clienti che non siano direttamente pertinenti all'espletamento dell'incarico.

**IX. Rispetto dell'immagine:** I professionisti, nello svolgimento delle loro attività, non dovranno commettere azioni o tenere comportamenti che possano compromettere l'immagine e la progettualità di Rimedia o danneggiarne i profili valoriali che caratterizzano la società ed il suo buon nome.

**X. Sanzioni:** qualora Rimedia venisse a conoscenza della violazione di anche una sola delle disposizioni del presente codice etico, la stessa è autorizzata ad informare sia il professionista che l'eventuale cliente coinvolto. Al professionista che non rispetta le norme del codice etico può essere revocato l'incarico per giusta causa da parte del cliente. In caso di gravi violazioni o inadempimenti il professionista è tenuto inoltre a rinunciare ai propri compensi sia nei confronti del cliente che di Rimedia, salvo il diritto, qualora dovuto, ad essere rimborsato dal cliente delle spese vive sostenute e a chiedere un eventuale indennizzo per l'attività fin lì svolta che rimanga utile per il cliente stesso.

Il mancato rispetto del codice etico è considerato un fattore determinante negli equilibri di fiducia fra Rimedia e i professionisti convenzionati.